CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 20 luglio 2001, n. 9935.

(Cassa senza rinvio, Pret. Bergamo 16 aprile 1999).

Il committente, se risponde dei contenuti della propaganda, non è automaticamente responsabile per l'affissione dei manifesti, salvo che non si provi un rapporto diretto d'incarico dato da lui agli attacchini per l'affissione vietata.

Omissis.
Con la seconda censura si denuncia violazione degli indicati artt. 8 L. 212/56 e 6 L. 130/75 dal pretore, il quale ha ritenuto irrilevante l'identificazione di chi ha posto in essere materialmente l'affissione ed ha affermato la responsabilità per detta azione del committente la pubblicità elettorale del partito per il quale i manifesti fanno propaganda.
Per il ricorrente il committente può rispondere del contenuto dei manifesti ma non delle modalità d'affissione di questi e dell'occupazione con essi di spazi destinati a terzi. 2.1. Per la sentenza di merito, il fatto che il … è "committente responsabile" della pubblicazione del manifesto affisso fuori dagli spazi consentiti, determina la sua responsabilità per la violazione. La propaganda elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è disciplinata dalla L. 10 dicembre 1993 n. 515 che, all'art. 3, 1 comma, per quella effettuata "a mezzo di manifesti", l'ammette "nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni" precisando al 2 comma: "Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile".
Si evince dal dettato letterale della norma, che distingue la propaganda con i manifesti da quella realizzata con altri mezzi, l'implicito oggetto della responsabilità del committente in essa regolata, che è la pubblicazione di propaganda elettorale, e non riguarda le modalità con cui quest'ultima si attua. A carico del committente responsabile della propaganda è espressamente posto dall'art. 15, comma 3, della L. n. 515 del 1993, in solido con l'esecutore materiale, l'obbligo di rimborso della spesa sostenuta dal comune per rimuovere ogni propaganda abusiva, e a tale obbligazione civile da responsabilità oggettiva non si riferisce la difesa della controricorrente che richiama la solidarietà nel pagamento delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 24 novembre 1981 n. 689; per la violazione invece deve sempre dimostrarsi un "azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa", di chi ne è l'autore (art. 3 L. 689/81).
Il committente, se risponde dei contenuti della propaganda, non è automaticamente responsabile per l'affissione dei manifesti, salvo che non si provi un rapporto diretto d'incarico dato da lui agli attacchini per l'affissione vietata, che nel caso non è dimostrato in quanto il ricorrente è il responsabile nazionale della pubblicità elettorale del …, con rapporti non facilmente configurabili o individuabili con le articolazioni territoriali e periferiche di organizzazione delle affissioni dei manifesti da lui predisposti.
Se può configurarsi una responsabilità concorrente con quella degli autori materiali delle affissioni (art. 5 L. 589/81), essa può investire più facilmente e sempre se provata, gli organi periferici del partito che hanno consegnato i manifesti per la loro affissione o i candidati interessati alla pubblicità che li riguarda, per aver ordinato l'affissione fuori degli spazi consentiti eseguita da soggetti da loro organizzati.
Il committente responsabile delle pubblicazioni di pubblicità elettorale, di cui all'art. 3 della l. 515 del 1993, risponde del contenuto di queste ma non dei modi con i quali esse sono divulgate, rinviando la norma per l'affissione dei manifesti alla legge n. 212/56, per la quale gli autori materiali delle violazioni e i loro concorrenti morali possono rispondere della trasgressione, essendo obbligati in solido con loro a pagare la sanzione gli stessi partiti, ai sensi dell'art. 6, comma tre della L. 689/81 e non la persona cui è stata attribuita la qualifica indicata.
Omissis.